



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 11 del 17.04.2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI ORGANIZZATIVI FINALIZZATI ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' APERTO PER LA SOLA VENDITA DI PRODOTTI DEL SETTORE ALIMENTARE

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 per il periodo di sei mesi.

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*

PRESO ATTO del D.L. n. 19 del 25 marzo 20, in particolare dell'art. 1 comma 1 che alla lettera aa) reca la possibilità di disporre *“la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.”*

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*

DATO ATTO di quanto previsto dal citato D.P.C.M. all'art. 1 comma 1

- lettera d recante *“è vietata ogni forma di assembramento di persona e in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*.
- lettera z recante *“omissis....Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari....omissis. Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

PRESO ATTO dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, prescrive,

punto b. è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.04.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato nella parte eventualmente più restrittiva.

punto k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;

punto m. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08; il divieto di commercio nella forma del mercato all'aperto di generi alimentari se non nei comuni dove sia adottato dai sindaci un apposito piano consegnato ai commercianti dove siano previste le seguenti condizioni minimali: perimetrazione, unico varco per l'accesso separato da quello per l'uscita, sorveglianza pubblica o privata che assicuri il divieto di assembramento e controllo degli accessi all'area di vendita, utilizzo obbligatorio di mascherina a copertura di naso e bocca oltre ai guanti.

RITENUTO necessario, pertanto, adeguare la struttura del mercato settimanale del martedì limitatamente al periodo nel quale sarà in vigore il DPCM 10/4/2020 e l'Ordinanza n. 40 del 13/4/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto e di prevedere le conseguenti disposizioni di carattere igienico sanitario nonché di controllo.

PRESO ATTO CHE il piazzale del mercato in via G. Badini, dove solitamente si svolge il mercato settimanale di Zenson di Piave, si presta ad una corretta delimitazione mediante transenne e nastri delimitatori alla predisposizione dei varchi separati per accesso/uscita e non interferisce con altre aree di circolazione.

CONSIDERATO opportuno e necessario attivare tutte le misure idonee a garantire il distanziamento sociale e, a maggior ragione, le occasioni di assembramento di persone.

RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di disporre, a tutela della salute pubblica locale, la regolamentazione temporanea dello svolgimento del mercato per la vendita di soli generi alimentari, adeguandola alle disposizioni introdotte dal DPCM 10/4/2020 e dall'Ordinanza n. 40 del 13/4/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

RICHIAMATO, altresì, l'art.3 del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede la possibilità di adozione di misure ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci, nell'ambito dell'attività di loro competenza, purché non siano in contrasto con le misure statali e non incidano sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale.



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 6 del 12.03.2020 e n. 10 del 3.04.2020 con cui si è disposta la sospensione del mercato settimanale del martedì, da ultimo, fino alla data del 13/4/2020.

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 comma 5 che prevede in capo al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a tutela della propria comunità locale.

ORDINA

Che la sola attività consentita di vendita di generi alimentari all'interno del mercato comunale, a partire da martedì 21 aprile 2020, venga effettuata secondo il piano contenente le condizioni che permettono lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3.04.2020 e n. 40 del 13.04.2020 allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.

Che il piano di cui all'allegato "A" trovi puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale coadiuvato dagli operatori commerciali presenti nonché dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Che l'apertura del mercato settimanale del martedì per la vendita dei soli generi alimentari si svolgerà nel piazzale in via G. Badini dalle ore 8.00 alle ore 12.30

COMUNICA

Che la presente ordinanza ha decorrenza dalla data del 20.04.2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure di cui al DPCM 10/4/2020 e all'Ordinanza n. 40 del 13.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, successive proroghe ed estensioni territoriali disposte dallo Stato, e delle ulteriori misure adottate dallo Stato e dalla Regione, finalizzate a garantire il



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus COVID -19

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;
- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

venga trasmessa a:

- Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;
- Comando di Polizia Locale - vigili@comune.sanbiagio.tv.it;
- Carabinieri di San Biagio di Callalta PEC - ttv26386@pec.carabinieri.it-
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso - com.treviso@cert.vigilfuoco.it
- sia data comunicazione agli esercenti, anche mediante le relative Associazioni di categoria nonché anche a CONTARINA spa

SEGNALA

che la mancata osservanza della presente ordinanza è sanzionata, ex art. 4 del D.L. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

Zenson di Piave, dalla Residenza Municipale, 17 aprile 2020

IL SINDACO

dott. Daniele DALLA NESE

Ulteriori comunicazioni ex L. 241/90: A norma dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90 si comunica che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'Ufficio tecnico e il responsabile del procedimento è il geom. Massimo Fontebasso, responsabile SUAP. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge citata si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto (art. 1 del DPR 1199/1971) entro 30 giorni, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 del DPR 1199/1971), oppure ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo del Veneto (art.29 del D.lgs. 104/2010). I termini per presentare ricorso decorrono dalla avvenuta piena conoscenza.



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

ALLEGATO "A"

Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'ordinanza del presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 e successive integrazioni Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale.

L'attività in tutti i mercati all'aperto è consentita a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1. l'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
2. sia previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
3. i venditori e i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine od indossare altro dispositivo/capo di abbigliamento che garantisca la copertura di naso e bocca.
4. l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti del mercato;
5. il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale deve garantire costantemente la distanza di almeno due metri tra persona e persona e comunque non deve superare il numero massimo di 15 presenze contestuali;
6. sia consentito l'accesso contemporaneo a ciascuna area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc);
7. il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura ed onere dei partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, onde consentire agli operatori di organizzarsi, la Polizia locale provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile;
8. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
9. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
10. ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dai banchi e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Per l'area mercatale si allega la planimetria.

Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra il Comando di Polizia Locale è autorizzato, qualora necessario a limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale.

Misure di monitoraggio


Al termine della giornata di mercato, verrà prodotta a cura del personale della Polizia Locale operante in ciascuna area mercatale apposita sintetica relazione, finalizzata a verificare il rispetto delle misure di precauzione, nonché segnalare eventuali criticità, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività. In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni dell'ordinanza regionale e quelle del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente o dell'intera area.



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE


Provincia di Treviso

Planimetria disposizione banchi con perimetrazione, entrata ed uscita



 POSTEGGIO
genere vendita

 
ENTRATA USCITA
CON PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE


DELIMITAZIONE AREA MERCATO